



COMUNE DI CERCEPICCOLA

- Provincia di Campobasso -

Tel. 087479222 - Fax. 0874 797143 - C.F. 80003110709 - P.I. 00225170703

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 16-04-2021

Oggetto: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta. Anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di aprile alle ore 18:15, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

NARDACCHIONE MICHELE	P	TESTA PATRIZIA	P
NAWRATIL ANDREAS	P	PIETRAROIA MICHELE-PAOLO	P
DEL ROSSO ALFREDO	P	IRANO VALERIO	P
PIETRAROIA SANDRO	P	GRECO MARIA LIBERA	P
DI SANTO PIERO	P	MASTROPIETRO ANGELO	P
DEL ROSSO GIULIO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Risulta, pertanto, che gli interventi sono in numero legale:

- presiede il Signor NARDACCHIONE MICHELE nella sua qualità SINDACO;
- partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ART. 97,C.4, del T.U. N. 267/2000) il Vice Segretario Comunale dott. Anzovino Angela Tiziana;

La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso:

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' amministrativa

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 73 del D.L. 18 del 17/03/2020, il quale, al comma 1 stabilisce che "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

Considerato che con D.L. n. 2 del 14/01/2021 il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021;

Dato atto che la presente seduta è svolta a distanza in modalità di collegamento da remoto, ai sensi dei predetti provvedimenti e come indicato nell'Avviso di convocazione del Consiglio Comunale Prot. n. 2016 dell'08.04.2021, mediante l'utilizzo della piattaforma Meet-Google;

Preso atto, altresì, che le modalità di svolgimento della presente seduta soprarichiamate consentono l'accertamento dell'identità dei Consiglieri e del Sindaco, intervenuti con modalità di collegamento da remoto e del Vice Segretario Comunale collegato dalla sede comunale, nonché degli esiti della votazione;

Rilevato che la suddetta modalità di svolgimento della seduta consente la contestuale partecipazione alla discussione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, da parte dei componenti del Consiglio e del Vice Segretario comunale, e la comunicazione tra detti soggetti in tempo reale e simultaneo, nonché la piena ed adeguata percezione dello svolgimento della seduta da parte del Vice Segretario comunale in qualità di verbalizzante;

Richiamato il comma 738 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, il quale ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Tenuto conto che, la nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2021** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Rilevato che:

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 era fissato al 31/12/2020;
- con Decreto Legge n. 34/2020 (cd “decreto Rilancio”), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, tale termine è stato prorogato al 31/01/2021;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, pubblicato in G.U. n. 13 del 18.01.2021, è stato differito il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 al 31.03.2021;
- ai sensi dell'art. 30 co. 4 del D.L. n. 41/2021, per l'esercizio 2021, il termine ultimo di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 è differito al 30.04.2021;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 fissa le seguenti misure:

comma 748:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze può essere aumentata di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

comma 749

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
 - 2) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse

finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

comma 750

- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del Decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni, con possibilità di ridurla fino all'azzeramento;

comma 751

- Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

comma 752

- L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

comma 753

- Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

comma 754

- L' Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

comma 755

- A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Richiamata la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 Prot. n. 4897 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

Visto il Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 22.06.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 9 lettera f) del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ritenuto, pertanto, di **confermare, per l'anno 2021**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'IMU, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22.06.2020:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,00 per mille
Terreni agricoli	ESENTI
Aree fabbricabili	10,00 per mille
Altri immobili	10,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

Visto l'obbligo di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2021 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il nuovo Regolamento IMU;

Con voti favorevoli unanimi, esito accertato e proclamato dal Sindaco,

DELIBERA

- 1. di confermare, per l'anno di imposta 2021**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22.06.2021:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,00 per mille
Terreni agricoli	ESENTI
Aree fabbricabili	10,00 per mille
Altri immobili	10,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

2. di stimare in € 74.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'anno 2021, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2021 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4. di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line per 15 giorni.

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole unanime,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to NARDACCHIONE MICHELE

IL Vice Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della L. n. 69/2009) il giorno 19-04-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1, D.L. n. 267/2000);

IL Vice Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 16-04-2021
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 19-04-2021

IL Vice Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

Timbro

È copia all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, li 19-04-2021

IL Vice Segretario Comunale
Anzovino Angela Tiziana